

ASSOCIAZIONE P.E.N. TRIESTE

STATUTO



Articolo 1)

E' costituita in Trieste un'Associazione senza fini di lucro denominata Centro P.E.N. Trieste che riunisce gli scrittori che ne condividono gli scopi. La costituzione è in conformità con le vigenti Leggi italiane, la Carta del P.E.N. Internazionale, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 2)

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di rendere operanti i principi dell'Associazione Internazionale P.E.N. allo scopo di promuovere l'amicizia e la cooperazione tra scrittori senza alcun riguardo alle differenze in campo politico, linguistico, sociale e religioso, di combattere per la libertà di espressione e di difendere con vigore gli scrittori che sono impediti di esercitarla. L'Associazione P.E.N. Trieste è rigorosamente apolitica, indipendente e collegata con il P.E.N. Internazionale che è, a sua volta, in relazione consultiva con l'UNESCO.

Articolo 3)

L'Associazione si costituisce sulla base di considerazioni storiche e culturali concernenti la peculiarità del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e in particolare della città di Trieste in cui da secoli sono presenti lingue, religioni e culture diverse, in cui vivono e operano scrittori di più lingue e nazionalità - italiana, slovena, tedesca, friulana, greca, inglese, spagnola, francese, serba, croata, bulgara, rom, ecc.- i quali hanno contribuito nel passato e contribuiscono tuttora, ciascuno a proprio modo e misura, a configurare una fisionomia culturale originale come poche altre nel suo genere in Europa. Con la presenza di prestigiose Istituzioni scientifiche e culturali internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite che vedono operare sul territorio persone provenienti da vari paesi del mondo e l'allargamento delle frontiere della Comunità Europea verso oriente tale peculiarità assume nuova luce ed importanza nel processo di creazione di una cultura multiculturale, multilinguistica e pluralista, indispensabile al superamento di antiche contrapposizioni, alla pace e alla solidarietà tra le persone, di conoscenza e collaborazione tra i popoli, nel rispetto delle caratteristiche e dei valori di ognuno guardando in particolare all'educazione delle nuove generazioni.

Articolo 4)

L'Associazione P.E.N. Trieste si pone come punto di aggregazione, di riferimento e di incontro tra gli scrittori come interlocutrice del mondo della cultura, della scuola, delle istituzioni pubbliche e private così da contribuire alla crescita civile, morale e culturale della collettività.

Articolo 5)

L'Associazione P.E.N. Trieste nel perseguire i suoi scopi collabora con le istituzioni universitarie, museali, culturali, pubbliche e private, sia italiane che straniere, promuove ed organizza incontri, convegni, conferenze, esposizioni, manifestazioni, scambi culturali, viaggi di istruzione e quanto altro ritenuto utile al perseguimento dei suoi scopi anche a mezzo di pubblicazioni, concorsi e premi letterari. Promuove la costituzione e l'assegnazione di borse di ricerca in campo letterario e si preoccupa di diffondere la conoscenza della Letteratura in ambito sociale. A tal fine l'Associazione ricercherà momenti di confronto, di collaborazione e cooperazione con le forze presenti nella società civile, con gli enti locali e con gli enti che operano in ambiti simili, con le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali e sovranazionali. L'Associazione ha facoltà di istituire e rendere operanti Commissioni di studio e di lavoro in conformità a quelle previste dal P.E.N. Internazionale o che si rendessero utili e necessarie localmente.

Articolo 6)

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dei suoi scopi, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, l'accensione di fideiussioni e di assicurazioni.

Articolo 7)

Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci". Il numero dei Soci è illimitato. I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Onorari
- c) Soci Ordinari
- d) Soci Sostenitori
- e) Soci Aggregati

Sono Soci Fondatori coloro che compaiono in quanto tali nella premessa e nell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Onorari coloro i quali, avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, per decisione dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo tali sono nominati per la luminosità della loro opera e della loro vita. I Soci Onorari non hanno diritto di voto alle Assemblee e non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari e Soci Sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti, avendone fatto domanda al Consiglio Direttivo, vengono come tali accolti in base al Regolamento che verrà redatto successivamente e che stabilirà le condizioni a tale fine necessarie. Soci Ordinari e Soci Sostenitori saranno tenuti al versamento di una quota associativa annuale da versarsi anticipatamente che verrà stabilita di tempo in tempo. Sono Soci Aggregati gli iscritti ad altri P.E.N. italiani e stranieri che ne facciano richiesta e collaborino attivamente alle attività del

P.E.N. Trieste; essi non godono diritto di elettorato attivo e passivo e sono tenuti al pagamento di una quota associativa ridotta. I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, si impegnano ad accettare, condividere e rispettare tutte le norme dallo Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione e dalle delibere degli Organi Associativi. Per divenire soci è necessario, essere maggiorenni, operare nei settori indicati dalla carta del P.E.N., dividerne e sottoscriverne gli scopi, presentare una richiesta scritta al Comitato Direttivo dell'Associazione controfirmata da almeno due soci onorari e/o ordinari alla quale deve essere allegato il curriculum del richiedente. Il Consiglio comunicherà l'accettazione o meno della domanda. Il Consiglio Direttivo tiene, a mezzo del Segretario, il Libro dei Soci suddiviso nelle varie categorie.

La qualifica di Socio si perde unicamente:

- a) per decesso
- b) per dimissioni
- c) per espulsione
- e) per decadenza in caso di mancanza di pagamento dei canoni sociali e non partecipazione alle attività dell'Associazione.



La decisione o la ratifica della cessazione dalla qualifica di Socio o il passaggio da una categoria all'altra è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di espulsione è ammesso ricorso scritto all'Assemblea mediante notifica al Consiglio Direttivo.

Articolo 8)

Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente.

Articolo 9)

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci come tali da almeno sei mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata a firma del Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della stessa, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta che indichi l'ordine del giorno da parte di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, viene fatta a mezzo lettera ai soci e comunicazione da pubblicarsi all'albo sociale, insieme all'ordine del giorno da trattare

almeno otto giorni prima della data fissata. All'Assemblea partecipano tutti i Soci ma hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Ordinari e Sostenitori. Questi ultimi non possono essere eletti a cariche sociali.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro avente diritto. Il numero delle deleghe ad una medesima persona non può essere superiore a tre.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, siano essi presenti fisicamente o rappresentati con delega, e delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (metà più uno dei Soci presenti).

Trascorsa un'ora da quella fissata senza che sia stato raggiunto il quorum necessario, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per deliberare su modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti.

I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo affiancato dal Segretario; in caso di loro assenza, l'Assemblea procede alla nomina tra i soci presenti di un coordinatore e di un segretario ad hoc.

Di ogni adunanza viene steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, sarà conservato agli atti.

L'Assemblea è l'Organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- b) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- c) elegge i rappresentanti dell'Associazione diversi dal Presidente nei congressi, nei convegni e nelle varie occasioni in cui si renda utile e necessario;
- d) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
 - sull'inventario dei beni;
 - sui bilanci consuntivo e preventivo;
 - sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
 - sul programma per l'esercizio entrante;
 - sui ricorsi avversi all'espulsione;
 - sulle modifiche statutarie;
 - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - su tutte le altre questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 10)

Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di cinque membri oltre al Presidente che durano in carica per il periodo di tre anni e sono eletti con voto palese dall'Assemblea. Possono essere rieletti senza limite di mandati.

Nella sua prima riunione dopo l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e le altre eventuali cariche. Il Vicepresidente ha il compito di sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza programmata o impedimento accertato. Il Segretario cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi socio che volesse prenderne visione. Il Tesoriere tiene la contabilità ed amministra, su indicazione del Consiglio Direttivo i beni dell'Associazione. A decisione del Consiglio Direttivo può avere la delega a firmare assegni, quietanze ed autorizzare mandati di pagamento o accettare mandati d'incasso. Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio Direttivo e sono del tutto onorarie e prive di emolumenti salvo il rimborso delle spese sostenute per dar corso alle attività dell'Associazione.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto della metà di quello previsto, il Consiglio Direttivo completerà il quorum cooptando i membri mancanti dalla lista dei primi non eletti dall'Assemblea. Se ciò non fosse possibile per mancanza di nominativi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria per eleggere nuovi organi sociali e o per assumere le decisioni che si rendessero necessarie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti almeno due volte l'anno. Le sue riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri incluso il Presidente e delle stesse viene tenuta registrazione e verbale a cura del Segretario.

Ogni delibera è assunta con voto palese ed a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). A parità di voti il Presidente ha voto determinante.

Spetta al Consiglio Direttivo:

gestire culturalmente ed amministrativamente la vita dell'Associazione;

convocare nei termini previsti le Assemblee e rendere conto in tale sede di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;

determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;

fissare le quote annue associative per le varie categorie di Soci;

deliberare su eventuali norme regolanti il funzionamento interno della Associazione;

deliberare l'ammissione di nuovi Soci, con decisione insindacabile;

deliberare la cessazione e l'espulsione dei Soci per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli Organi Associativi o per attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa e con le norme del P.E.N. Internazionale;

mettere in atto tutte le delibere dell'Assemblea;

vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:

- l'inventario dei beni patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno;
- i bilanci consuntivi e preventivo relativi agli esercizi trascorsi dalla sua elezione e di quelli a venire;
- la relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
- il programma per l'esercizio entrante;
- i regolamenti interni ed i loro aggiornamenti,
- le eventuali modifiche allo Statuto;
- la relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Articolo 11)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza e la firma sugli atti e sui documenti dell'Associazione di fronte ai terzi e per le comunicazioni interne;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
- d) convoca l'Assemblea su voto del Consiglio Direttivo, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- g) ha la facoltà di delegare altri componenti l'Associazione all'esecuzione dei vari adempimenti.

Il Presidente, in caso di assenza motivata e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente. Se anche questi è assente e/o impedito, la presidenza viene temporaneamente assunta dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo

Articolo 12)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi nonché da eventuali contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti pubblici e privati purché compatibili con gli scopi della stessa e dagli eventuali introiti derivanti da iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Non avendo l'Associazione scopo di lucro gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva e capitale, i beni mobili ed immobili di sua proprietà, non possono essere divisi e distribuiti direttamente o indirettamente ai Soci o a terzi durante la vita dell'Associazione, salvo



che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o che si tratti di donazioni proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea che abbiano destinazioni umanitarie, sociali e culturali compatibili con i propri fini.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione o Ente, pubblico o privato, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che delibererà la messa in liquidazione dell'Associazione, sentito l'Organismo di Controllo previsto dalla Legge Regionale 662/1996.

Articolo 13)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà soltanto nei casi in cui se ne deliberi lo scioglimento secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Articolo 14)

Norme transitorie. Nella riunione del 25 settembre 2003 i partecipanti hanno nominato, provvisoriamente e fino alle elezioni definitive degli organi previsti dal presente Statuto da farsi nel corso di apposita Assemblea, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e tre consiglieri. Il Consiglio Direttivo Provvisorio, stando a quanto registrato nella "Premessa" risulta così composto:

Juan Octavio Prenz	presidente
Patrizia Vascotto	segretario
Rina Anna Rusconi	tesoriere
Miroslav Kosuta	consigliere
Claudio H. Martelli	consigliere, vice presidente
Marina Moretti	consigliere

E' compito del Presidente provvisorio presentare la richiesta di costituzione del Centro P.E.N. Trieste all'Assemblea dei delegati al Congresso annuale del P.E.N. Internazionale e fissare la data per la prima Assemblea annuale, che dovrà tenersi sulla base delle norme fissate dallo Statuto del P.E.N. Internazionale.

Per la partecipazione alla prima Assemblea è fatta deroga al periodo di iscrizione dei Soci in quantochè ne faranno parte di diritto i Soci Fondatori e coloro che chiederanno di iscriversi all'Associazione e saranno accolti dal Comitato Direttivo entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Letto firmato e sottoscritto in Trieste, li **09 GEN. 2004**

Juan Octavio Prenz

Elvira Maison Prenz

Claudio Grisancich

Claudio H. Martelli

Rina Anna Rusconi

Patrizia Vascotto

C. Martelli
Rina Anna Rusconi
Patrizia Vascotto

DAFINA TOFANI Menna Menna

HIROSLAV KOŠUTA Miroslav Košuta